

Mbx B75 / 6

34-

31-
~~28~~

Avv. GABRIELE SARTORELLI

INFORTUNI SUL LAVORO E PROTESI DENTARIA

*Estratto da "L'Assistenza Sociale",
Anno XIV - N. 9, Settembre 1940-XVIII*

STABILIMENTO TIPOGRAFICO «EUROPA» - ROMA

Avv. GABRIELE SARTORELLI

INFORTUNI SUL LAVORO E PROTESI DENTARIA

Estratto da "L'Assistenza Sociale",

Anno XIV - N. 9, Settembre 1940-XVIII

SOMMARIO: 1) Termini della questione. — 2) Esame delle prestazioni di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1935. — 3) La fornitura degli apparecchi di protesi non è subordinata alla esistenza del minimo d'invalidità indennizzabile. — 4) Le cure mediche e chirurgiche. — 5) Il concetto di inabilità « essenziale ». — 6) Irrilevanza, ai fini della fornitura di protesi, della durata dell'astensione dal lavoro. — 7) Considerazioni medico-legali. — 8) Chi sia competente a giudicare le vertenze relative a fornitura di apparecchi di protesi. — 9) Determinazione del valore ai fini dell'appellabilità. — 10) Conclusione.

1) Ogni qualvolta da un infortunio industriale deriva un danno all'apparato dentario, che riduce l'attitudine al lavoro in misura non superiore al 10 %, sorge questione se l'I.N.F.A.I.L. sia tenuto o meno a fornire l'apparecchio di protesi. A sostegno della tesi negativa l'Istituto adduce — richiamandosi al disposto dell'art. 24 della legge 17 agosto 1935 — che sono da proteggersi soltanto quelle inabilità permanenti parziali, le quali riducano l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 % e che non può, pertanto, pretendere la fornitura dell'apparecchio di protesi chi non sia in condizione di lamentare una inabilità legalmente apprezzabile. Il Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale insorge metodicamente a favore degli infortunati sostenendo che la fornitura di protesi non è subordinata alla condizione del minimo indennizzabile. Ne è derivata tutta una serie di vertenze giudiziarie, nella cui definizione è andato sempre più consolidandosi il favore della giurisprudenza per la tesi sostenuta dagli infortunati.

2) La questione va esaminata sotto il duplice profilo, sociale e giuridico. Dal punto di vista sociale, occorre aver riguardo allo spirito animatore della legge. Essa, ispirandosi a quei principî, che informano la vita sociale nel Regime fascista, tende ad assicurare agli infortunati la possibilità di recuperare al massimo la capacità lavorativa. Dal punto di vista giuridico, il problema va inquadrato scindendo, a seconda della loro particolare natura e della loro finalità, le varie prestazioni cui è tenuto l'Istituto.

Dispone l'art. 21 della legge: « Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una indennità giornaliera per la inabilità temporanea; 2) una rendita per la inabilità permanente; 3) una rendita ai superstiti in caso di morte; 4) le cure mediche e chirurgiche; 5) la fornitura degli apparecchi di protesi ».

Come ognuno vede, le prestazioni configurano due obblighi di ben diversa natura: vi è un obbligo a corrispondere indennità e rendite e vi è un obbligo a provvedere per le cure mediche e chirurgiche e per la fornitura degli apparecchi di protesi. Orbene, se il primo, che si concreta in un risarcimento di danni, in tanto esiste in quanto ricorrano quelle condizioni minime d'inabilità espressamente fissate dalla legge, non altrettanto è a dirsi per il secondo che, mirando a ristabilire l'attitudine al lavoro dell'infortunato, si risolve in un'opera di natura prettamente assistenziale (1).

3) Precisata la diversa natura delle varie prestazioni, occorre osservare che, ogni qualvolta il legislatore ha voluto sottoporle a condizioni limitative, lo ha fatto espressamente. Lo ha fatto nell'art. 23, disponendo che l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea decorra dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio; lo ha fatto nell'art. 24, disponendo che la rendita per inabilità permanente parziale sia dovuta soltanto quando l'attitudine al lavoro sia stata ridotta dall'infortunio in misura superiore al 10 %. Orbene, nè nella legge, nè nel regolamento, nè nelle disposizioni integrative vi è traccia di una norma da cui possa desumersi che il legislatore abbia inteso subordinare a condizioni la fornitura degli apparecchi di protesi. Nell'art. 56 del regolamento si precisa puramente e semplicemente che « fra le protesi sono compresi gli apparecchi atti a ridurre il grado d'inabilità »: il che lascia chiaramente intendere che il legislatore ha voluto assicurare all'infortunato la fornitura della protesi ogni qualvolta vi sia possibilità di recuperare attitudine al lavoro. Senonchè — respingendo questa che è la letterale, quanto logica interpretazione della norma — l'Istituto assicuratore, rifacendosi al disposto dell'art. 24, il quale pone la condizione del minimo indennizzabile per la concessione della rendita, ritiene di poter esten-

(1) Ha osservato la Corte di Appello di Trieste: « La fornitura della protesi, come la prestazione di cure mediche e chirurgiche, attiene al dovere di assistenza e non a quello di indennizzo: essa è diretta, al pari di dette prestazioni mediche e chirurgiche, a stabilire l'attitudine al lavoro dell'infortunato » (Marteddu-I.N.F.A.I.L., 11 giugno-8 luglio 1940). La sentenza è pubblicata in questo fascicolo de « L'Assistenza Sociale ».

dere tale condizione limitativa alla fornitura degli apparecchi di protesi. Così una condizione limitativa, che è stata posta per spiegare la sua efficacia nell'ambito della prestazione rendita, è chiamata ad estendere i suoi effetti al di là del caso espressamente previsto, è chiamata a spiegare la sua efficacia nel caso di fornitura di protesi, prestazione di ben diversa natura e di ben diversa finalità. Dobbiamo appena rilevare quanto arbitrario sia questo procedimento estensivo, il quale trascura non semplicemente le disposizioni generali sull'applicazione delle leggi, ma trascura anche di considerare le ragioni per le quali venne posta la condizione limitativa di cui all'articolo 24. Come ha ricordato la Corte di Appello di Venezia: «Se, nei casi di riduzione di capacità lavorativa non superiore al 10 %, viene esclusa la corresponsione della rendita, ciò non avviene perchè si ritenga non apprezzabile ai fini lavorativi una così piccola riduzione, tanto è vero che nel sistema della precedente legge si riteneva indennizzabile anche una riduzione minore. E' stato, invece, un criterio di pura convenienza che ha, nella nuova legge, indotto ad escludere la corresponsione della rendita per riduzioni di capacità lavorative non superiori al 10 %, perchè cioè da parte dell'Istituto assicuratore ne sarebbe derivato un eccessivo dispendio per erogazioni di somme, che sarebbero poi andate disperse in rendite minime e, come tali, inidonee a costituire un risarcimento sensibile » (2).

Come si vede, sono state ragioni di opportunità economica che hanno indotto il legislatore a porre, per la corresponsione della rendita, la condizione del minimo indennizzabile. Si tratta, dunque, di una condizione, già incresciosa per i limiti posti alla concessione della rendita, condizione a cui non può davvero assegnarsi l'ingrato compito di diventare più gravosa col regolare la concessione delle altre prestazioni (3).

(2) Corte di Appello di Venezia: *Crosara-I.N.F.A.I.L.*, 22 aprile 1939, sentenza pubblicata in « *Responsabilità Civile e Previdenza* », febbraio 1940 ed in questo fascicolo de « *L'Assistenza Sociale* ».

(3) Riteniamo interessante riportare il giudizio espresso al riguardo dalle Corti di Appello. Ha osservato la Corte di Appello di Napoli: «L'art. 21, enunciando tutte le possibili prestazioni dovute all'operaio infortunato, ha carattere sistematico e sarebbe erroneo trarne l'affermazione che tutte le enunciate prestazioni siano connesse e, perciò, dovute nel solo caso d'invalidità permanente assoluta o parziale » (*I.N.F.A.I.L.-Portomeo*, 17 gennaio-23 febbraio 1940). A giudizio della Corte di Appello di Caltanissetta: «La condizione della riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al 10 % si riferisce al caso che si debba corrispondere una rendita, ma nulla ha da vedere con la fornitura degli apparecchi di protesi per la quale, al pari delle cure mediche e chirurgiche, non è stabilita alcuna limitazione » (*I.N.F.A.I.L.-Carlotta*, 8 aprile 1940. Sentenza pubblicata ne « *L'Assistenza Sociale* », giugno 1940). In termini non dissimili si è espressa la Corte di Appello di

4) Cade opportuno, a questo punto, ricordare che, per il disposto dell'art. 31 della legge, «l'Istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a ricuperare la capacità lavorativa». Come si rileva dalla disposizione, anche la prestazione delle cure mediche e chirurgiche non è subordinata a condizioni. L'infortunato ha diritto alle spese dell'operazione chirurgica anche se la diminuzione dell'attitudine al lavoro non superi il 10 %. Orbene, se le cure mediche e chirurgiche devono essere prestate — e lo riconosce lo stesso Istituto assicuratore — senza riguardo alla entità dei postumi, essendo interesse non solo individuale, ma sociale che l'infortunato riacquisti in pieno la sua capacità lavorativa, non vediamo la ragione per cui a condizioni diverse dovrebbe essere subordinata la fornitura degli apparecchi di protesi. Con ciò non è a dirsi — come qualcuno erroneamente ha affermato — che nella sua essenza la protesi sia una cura medico-chirurgica. Non è così. Come meglio spiegheremo in seguito, gli apparecchi di protesi e le cure mediche e chirurgiche costituiscono due diverse prestazioni, che trovano nella stessa legge una netta distinzione. Ma non possiamo non rilevare che, ove si ritenesse la condizione del minimo indennizzabile applicabile nella concessione di tutte le prestazioni, bisognerebbe applicarla per coerenza anche nelle prestazioni delle cure mediche e chirurgiche. Si perverrebbe così ad una conseguenza, contrastante con le stesse direttive che in pratica segue l'Istituto, conse-

Genova: «Le limitazioni contenute negli articoli 23-24 della legge si riferiscono alle prestazioni dell'assicurazione indicate nei nn. 1-2-3 del precedente art. 21, ma non alle altre di cui ai nn. 4-5, rispetto alle quali — data la finalità della nuova legge, che è quella di riparare sollecitamente la menomazione dell'operario e di restituire questo nel più breve tempo al lavoro — non può la prestazione delle cure subordinarsi ad un determinato limite d'inabilità» (Cassa Marittima Tirrena-Garibotto, 13 febbraio 1940), pubblicata in questo fascicolo di «L'Assistenza Sociale». Ha osservato la Corte di Appello di Palermo: «Nessun limite è stato posto per le cure mediche e chirurgiche e per la fornitura degli apparecchi di protesi per la quale l'art. 56 del regolamento ribadisce la norma di carattere generale, statuendo che fra le protesi da lavoro sono compresi gli apparecchi atti a ridurre il grado d'inabilità» (Mirena-I.N.F.A.I.L., 24 ottobre 1939, sentenza pubblicata in «Responsabilità Civile e Previdenza», febbraio 1940). La Corte di Appello di Trieste — nella magistrale sentenza emessa nella causa Enzi-I.N.F.A.I.L., ha aggiunto che «una interpretazione estensiva delle limitazioni, di cui all'art. 24, non è consentita dallo spirito cui s'informano le limitazioni stesse» (Enzi-I.N.F.A.I.L., 14 novembre 1939). E' da notare che la stessa Corte di Trieste è tornata sull'argomento — dichiarandosi sempre sullo stesso avviso — in due sentenze emesse, in data 16 giugno 1940, nelle cause intentate contro l'I.N.F.A.I.L. dagli infortunati Marteddu e Bruvin. La prima di queste due ultime sentenze è pubblicata ne «L'Assistenza Sociale», luglio-agosto 1940 e la seconda in questo fascicolo.

guenza la cui assurdità, per altro riflesso, è stata acutamente rilevata dalla Corte di Appello di Napoli. « Sarebbe contraddittorio — ha osservato la Corte — che la legge abbia voluto da una parte il pieno ricupero della capacità lavorativa e dall'altra abbia negato l'unico modo di recuperarla, la protesi, proprio in quei casi in cui, non facendosi luogo all'indennità di rendita, l'operaio ne risente maggiormente bisogno. Ciò equivale a dire che chi è indennizzato della inabilità riportata con la rendita ha diritto anche alla protesi e chi invece soffre danno senza alcun indennizzo non ha diritto nemmeno a veder diminuito il suo danno mercè la protesi » (4).

5) Con questo non intendiamo dire che ogni minorazione dell'apparato dentario dia diritto all'infortunato di pretendere la fornitura dell'apparecchio di protesi. Occorre, perchè si abbia diritto alla fornitura, che vi sia una inabilità permanente parziale, quella inabilità, cioè, che, secondo il disposto del primo comma dell'art. 24, è la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma *essenzialmente* e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Sul concetto di « essenzialità » hanno scritto magistralmente il Diez ed il Pellegrini. Per il Diez si ha riduzione essenziale di attitudine al lavoro quando vi sia « una effettiva e ponderabile minorazione dell'attitudine al lavoro, sia pure di lieve grado, ma sempre in misura apprezzabile » (5). Il Pellegrini aggiunge: « Da un punto di vista strettamente biologico si potrebbe giudicare essenziale un danno psicosomatico allorché intacca qualche cosa di più della funzione di riserva » (6). Alla stregua di siffatti insegnamenti, fondatamente si ritiene in giurisprudenza che « quando a seguito dell'infortunio vi sia una lesione in atto dante luogo ad invalidità tale da poter essere riparata con opportuni apparecchi di protesi da lavoro, l'Istituto abbia l'obbligo di fornirli » (7).

6) Si è molto discusso se, nel caso di fornitura di protesi, abbia rilevanza o meno la durata dell'astensione dal lavoro. L'art. 2 della legge precisa: « L'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata

(4) Corte di Appello di Napoli: I.N.F.A.L.-Portomeo, 17 gennaio-23 febbraio 1940.

(5) SALVATORE DIEZ: La fornitura degli apparecchi di protesi nella legge infortuni. « L'Assistenza Sociale », settembre 1939.

(6) RINALDO PELLEGRINI: Sul concetto di diminuzione « essenziale » della attitudine al lavoro. « L'Assistenza Sociale », maggio 1940.

(7) Corte d'Appello di Genova: Cassa Marittima Tirrena-Garibotto, 13 febbraio 1940, pubblicata in questo fascicolo de « L'Assistenza Sociale ».

la morte o la inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per oltre tre giorni».

Soffermandosi su quest'ultimo caso previsto dalla legge, scrive il Gentile: «Questo, sì, è un requisito essenziale, senza cui non esiste infortunio» (8). Ma quand'è requisito essenziale? Lo è quando non si rientri in alcuno degli altri casi, lo è — nel caso di lesioni dell'apparato dentario — quando da queste non sia derivato alcun danno di natura permanente, ma soltanto una inabilità temporanea. Allora si che, ai fini della liquidazione della temporanea, occorre che l'astensione dal lavoro si sia protratta per oltre tre giorni. Ma, in questo caso, se nessun danno di natura permanente vi è stato all'apparato dentario, non è neppure a parlarsi di fornitura di protesi. La fornitura dell'apparecchio di protesi entra in gioco quando vi sia una minora-zione di natura permanente, quando vi siano denti da sostituire, quando, insomma, vi sia una inabilità parziale che riduca essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. E se così è, se la fornitura della protesi in tanto può essere pretesa in quanto vi sia quella inabilità permanente parziale, che è una delle conseguenze d'infortunio protette dalla legge, dobbiamo appena osservare come nel caso non abbia alcuna rilevanza la durata dell'astensione dal lavoro.

7) Una sola è, dunque, l'indagine da farsi per la fornitura della protesi: occorre accertare se, nei singoli casi, dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente parziale, che riduca essenzialmente la attitudine al lavoro. Dobbiamo appena rilevare con quanta cautela vada condotta questa indagine. Non è alla lesione anatomica che occorre aver riguardo, ma alle condizioni preesistenti dell'apparato dentario, agli effetti che la perdita di denti può avere sull'apparato masticatorio. E' indifferente, pertanto, che dall'infortunio sia derivata la perdita di uno o più denti. Come ha acutamente osservato la Corte di Appello di Trieste: «L'apparato masticatorio costituisce un tutto

(8) E' dovuta al Gentile una pregevole nota su «La protesi dentaria negli infortuni sul lavoro», pubblicata in «Responsabilità Civile e Previdenza», febbraio 1940. L'A., dopo aver acutamente esaminata la questione, conclude: «E' quindi specioso l'argomento dell'Istituto il quale, per escludere la speciale prestazione nelle inabilità non superiori al 10%, si richiama al presupposto della finalità lavorativa della protesi, perchè questa esigenza esiste pur sempre anche se la inabilità non raggiunge il minimo di legge. Ed è in questo, anzi, una delle caratteristiche del nuovo sistema legislativo, il quale, mentre ha sottratto a l'indennizzo inabilità trascurabili nella loro ripercussione immediata sul salario, ha nondimeno in ogni caso garantito la corresponsione di quelle prestazioni collaterali che ne costituiscono nei singoli casi, una specie di surrogato».

armonico, in cui ogni gruppo di denti ha un'attività propria ed un compito proprio e tutti i gruppi sono tra loro uniti in rapporto indiscindibile, mentre ogni dente deve essere considerato quale unità dentaria, essendo questa formata dai diversi elementi della gingiva, del periodonzio, dell'alveolo e del dente, elementi i quali stanno in strettissimo collegamento fra di loro, sicchè quando uno viene a deteriorarsi o a mancare, anche gli altri ne subiscono gli effetti, con ripercussione sull'unità dentaria laterale. In altri termini, togliendo anche una sola unità dentaria, nel complesso sistema dentario avviene uno sconvolgimento, la migrazione dei denti, che si muovono nella direzione del vuoto essendo venuto meno l'appoggio della unità dentaria vicina e l'ingranaggio degli inferiori e dei superiori, creato dalla natura, viene a cessare, con la conseguenza che i cuspidi non battono più sulle fossette, ma sui cuspidi degli antagonisti, e da questo urto disarmonico e da questa soppressione gli apici dei denti ne risentono danno, i paradenzii si infiammano, le fibre interdentali che, curando la fissità ad ogni dente, legano i gruppi dentari fra di loro, si rilasciano ed i denti perdono un po' alla volta la loro fissità e loro stabilità» (9).

Per queste considerazioni, non v'è dubbio che sia nel vero la Corte di Appello di Caltanissetta quando afferma che «sarebbe arbitrario il ritenere che la perdita di pochi denti o di uno solo non influisca in alcun modo sulla capacità lavorativa. Varrà — osserva la Corte — a ridurla per una quota sia pure tenuissima, ma una riduzione, indubbiamente, l'apporterà». Non va, infatti, dimenticato quanto sinistramente ogni minorazione dell'apparato masticatorio, alterando il processo di digestione, si ripercuota sullo stato di nutrizione e quali legami corrano fra stato di nutrizione ed attitudine al lavoro. Come è risaputo, vi sono organi direttamente lavorativi ed organi indirettamente lavorativi. L'apparato masticatorio, che rientra fra questi ultimi, è preso esplicitamente in considerazione dalla legge. Nella tabella delle valutazioni del grado percentuale d'inabilità permanente, è considerato il caso della perdita di molti denti, che comprometta seriamente la funzione masticatoria, concedendosi fino al 30 %, ove non sia possibile l'applicazione di protesi efficace. E nella relazione ministeriale al progetto di Regolamento si precisa: «L'art. 56 è importante perchè, interpretando largamente il termine *protesi da la-*

(9) Corte di Appello di Trieste: Enzi-I.N.F.A.I.L., 14 novembre 1939. Dello stesso avviso è la Corte di Appello di Bologna: Pagnini-I.N.F.A.I.L., 14 novembre 1939. *Stabilità Civile e Previdenza*, febbraio 1940.

avoro, comprende fra queste, giustamente, anche gli apparecchi i quali, pur non servendo direttamente ai fini lavorativi, valgono però a ridurre il grado di inabilità al lavoro ». Se così è, se l'apparato dentario rappresenta, per esplicito riconoscimento legislativo, un organo di lavoro, la protesi dentaria, come nota il Pellegrini, « non può essere che una protesi da lavoro, in quanto appunto parzialmente ripara alla deficienza funzionale di un organo di lavoro » (10). E' fuor di luogo, pertanto, insistere nell'elargire la qualifica di « protesi estetica » alla protesi dentaria, la quale — come ha aggiunto la Corte di Venezia — « è ormai entrata anche nella pratica delle classi operaie: non è più considerata come un lusso, come diretta cioè ai soli fini estetici, ma come valido mezzo di conservazione di una funzione essenziale alla salute » (11).

8) E' sorto dubbio se l'infortunato, per far valere il suo diritto, nel caso l'Istituto rifiuti la fornitura della protesi, debba adire l'autorità giudiziaria o far ricorso al Ministero delle Corporazioni. Nè nella legge, nè nel regolamento, vi è disposizione che regoli il caso specifico. Nell'art. 60 del regolamento vien preso in considerazione soltanto il caso di rifiuto da parte dell'Istituto a fornire le cure mediche e chirurgiche, stabilendosi che, ove ciò avvenga, è ammesso ricorso da parte dell'infortunato al Ministero delle Corporazioni. Come ognuno vede, il legislatore ha voluto sottrarre alla competenza dell'autorità giudiziaria le vertenze relative al rifiuto da parte dell'Istituto di fornire cure mediche e chirurgiche, deferendole all'esame del Ministero delle Corporazioni. E' questa una disposizione che trova le sue ragioni nella impellente necessità di assicurare all'infortunato, bisognoso di cure, una rapidissima procedura per far valere il suo diritto. Or bene, non bisogna dimenticare che la fornitura degli apparecchi di protesi — apparecchi che, in definitiva, sono dei mezzi meccanici — costituisce prestazione a sè stante, prestazione che non si confonde — come risulta dalla stessa distinzione fatta dall'art. 21 della legge — con la prestazione delle cure mediche e chirurgiche: è una prestazione che l'infortunato può pretendere a guarigione chirurgica avvenuta ed alla quale non è certo connesso quel carattere di urgenza, che è

(10) RINALDO PELLEGRINI: Danno all'apparato masticatorio e protesi dentaria. « *L'As-*
 nei singoli casi, una specie di surrogato. »

proprio delle cure mediche e chirurgiche. E' a queste esclusivamente che si riferisce la disposizione dell'art. 60 del Reg., disposizione che — vale appena osservarlo — non può essere applicata al di là del caso previsto. Non va dimenticato che, per l'art. 4 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, «le leggi, che fanno eccezione a regole generali e ad altre leggi, non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati». Onde condividiamo in pieno l'avviso del Colozza, per il quale «a ragione i Tribunali si sono sempre ritenuti competenti a giudicare tutte le volte che controversie, relative a forniture di protesi, sono state sottoposte al loro esame» (12).

9) Resta, infine, da esaminare come vada determinato il valore di siffatte vertenze ai fini dell'appellabilità. Come è risaputo, l'art. 55 della legge dispone che l'appello è ammesso soltanto quando l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000. Basandosi su tale disposto, sia dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che dinanzi alla Corte di Palermo, l'I.N.F.A.I.L. ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per il fatto che notoriamente un apparecchio di protesi dentaria importa una spesa inferiore alle L. 2000. Respingendo le eccezioni, le due Corti sono state concordi nel rilevare che l'art. 36 della legge non impone all'Istituto soltanto l'obbligo di fornire l'apparecchio di protesi, ma impone altresì quello di provvedere alla rinnovazione degli apparecchi stessi, senza preventivare il numero delle rinnovazioni. Ne consegue che il valore della controversia deve essere considerato indeterminato perchè — come giustamente ha osservato la Corte di Palermo — «ogni calcolo in proposito non può essere assunto legalmente a criterio per la determinazione del valore della causa» (13).

10) Riteniamo opportuno chiudere questo nostro studio col fare un bilancio della giurisprudenza. Tralasciando di considerare le decisioni emesse dai tribunali, ricorderemo che, in favore degli infortunati, si sono espresse senza riserve le Corti di Appello di Bologna, Venezia, Palermo, Napoli, Genova, Caltanissetta ed infine ripetuta-

(12) DOMENICO COLOZZA: La fornitura degli apparecchi di protesi agli infortunati. «L'Assistenza Sociale», giugno 1940.

(13) Corte di Appello di Palermo: *Missa* pubblicata in «Responsabilità Civile e Previdenza».

mente, la Corte di Appello di Trieste. A conclusioni opposte — se non andiamo errati — è pervenuta soltanto la Corte di Appello di Fiume (14). Non si esagera, pertanto, affermando che la tesi degli infortunati ha incontrato, più che la maggioranza, l'unanimità dei consensi. A siffatto favore della giurisprudenza non mancherà l'alta adesione della Corte Suprema, la quale è già stata chiamata a dare sulla questione il suo insegnamento.

(14) Corte di Appello di Fiume: Radolli-I.N.F.A.I.L., 7 dicembre 1939, in « Rassegna della Previdenza Sociale », dicembre 1939.

RIASSUNTO. — L'A., nell'esaminare le varie prestazioni, cui è tenuto l'Istituto assicuratore, le distingue secondo la loro natura e la loro finalità, precisando che nel mentre la corresponsione della rendita si concreta in un risarcimento di danni, la fornitura degli apparecchi di protesi, al pari delle cure mediche e chirurgiche, si risolvono in un'opera di natura assistenziale. Passando a considerare la condizione del minimo d'invalidità posta dall'art. 24 per la corresponsione della rendita, l'A. osserva che tale disposizione limitativa riguarda esclusivamente la rendita e non può essere estesa alle altre prestazioni. A nessuna condizione limitativa è sottoposta, pertanto, la fornitura degli apparecchi di protesi, la quale richiede soltanto l'esistenza di una inabilità permanente parziale, che riduca essenzialmente l'attitudine al lavoro, qualunque sia il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Dopo aver spiegato il concetto di « essenzialità », l'A. chiude il suo studio esprimendo il parere che le vertenze relative alla fornitura di protesi siano di competenza dell'autorità giudiziaria e che il valore delle vertenze stesse debba essere considerato indeterminato ai fini dell'appellabilità.

AUSZUG. — Bei der Prüfung der verschiedenen Leistungen zu denen die Versicherungsgesellschaft verpflichtet ist, unterscheidet der Verfasser die Leistungen je nach ihrer Art und Zweck und legt fest dass, während die Rentenleistung eine Schadenerschädigung darstellt, die Lieferung von Prothesen so wie die ärztliche und chirurgische Pflege ein Werk fürsorglicher Natur ist. Der Verfasser betrachtet dann die Bedingung der vom Artikel 24 für die Rentenleistung vorgeschriebenen mindesten Invalidität und bemerkt, dass diese einschränkende Bestimmung einzig und allein die Rente betrifft und dass sie nicht auf andere Leistungen erweitert werden kann. Die Lieferung von Prothesen unterliegt keiner einschränkenden Bedingung, denn sie setzt nur das Vorhandensein einer dauernden teilweisen Unfähigkeit voraus, die die Arbeitsmöglichkeit wesentlich herabsetzt unabhängig vom Verminderungsgrad der Arbeitsfähigkeit.

Nach Erläuterung des Begriffes der « Wesentlichkeit » schliesst der Verfasser sein Werk und bringt seine Ansicht dahingehend zum Ausdruck, dass die die Lieferung von Prothesen betreffenden Streitfälle den gerichtlichen Behörden zustehen und dass der Wert der Streitfälle selbst hinsichtlich der Appellierbarkeit als unbestimmt anzusehen ist.

339837

...LGR.
...in caso guasto...
nei singoli casi, una specie di surrogato.